

# UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI

Provincia di Cremona

## COMUNE DI ROMANENGO

Servizio Educativo e di Aggregazione Civica

Ufficio Sport e Tempo Libero

Piazza Matteotti, 3 – 26014 Romanengo (CR)

Tel. 037372117 int.2 | [unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it)

---

### AVVISO PUBBLICO

#### PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ROMANENGO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38

---

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'avviso**

L'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, in forza della funzione sportiva conferita dal Comune di Romanengo, intende procedere all'affidamento in gestione del Centro Sportivo sito in Via Maffezzoni n. 55, Romanengo (CR), di proprietà del Comune di Romanengo, mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 2023, n. 120.

Il Centro Sportivo comprende: campo da calcio a 11 in erba sintetica, campo polivalente (tennis, calcetto a 5, pallavolo), n. 4 spogliatoi, n. 2 spogliatoi arbitri (utilizzabili anche dai giocatori di tennis), magazzino, zona deposito, servizio igienico ad uso pubblico, tribune coperte, nonché una struttura da adibire a punto ristoro (bar) da allestire a cura e spese del soggetto gestore.

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l'esistenza di soggetti interessati all'affidamento in gestione dell'impianto e di raccogliere le relative proposte, al fine di procedere alla valutazione comparativa e all'eventuale affidamento.

#### **Art. 2 – Base giuridica e motivazione dei criteri**

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 dispone che, qualora la pubblica amministrazione non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.

Il Centro Sportivo Comunale di Romanengo è qualificato come impianto sportivo pubblico privo di rilevanza economica, in ragione delle sue dimensioni, della natura non commerciale dell'attività prevalente e del contesto territoriale di riferimento.

I criteri di valutazione delle offerte adottati nel presente avviso rispecchiano i principi della norma speciale: la sostenibilità economica della gestione è valutata attraverso i criteri economici (percentuale sul fatturato del punto ristoro e soglia di manutenzione straordinaria); il radicamento territoriale e la storicità sono criteri espressamente valorizzati dall'art. 6 D.Lgs. n. 38/2021 come elementi preferenziali nell'individuazione del soggetto gestore; l'esperienza pregressa garantisce l'adeguatezza tecnico-gestionale del soggetto affidatario.

### **Art. 3 – Soggetti ammessi**

Possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)** e le **società sportive dilettantistiche (SSD)**, regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) tenuto da Sport e Salute S.p.A., in possesso di affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da Sport e Salute S.p.A.

### **Art. 4 – Caratteristiche dell'affidamento**

#### **4.1 Durata**

L'affidamento ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal 1° agosto 2026 fino al 31 luglio 2036. La durata è determinata in ragione degli investimenti a carico del soggetto gestore, con particolare riferimento all'allestimento del punto ristoro, all'accollo delle utenze e agli oneri di manutenzione, che richiedono un congruo periodo di ammortamento.

L'affidamento è rinnovabile, nei termini e con le modalità che saranno definiti in sede di convenzione, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **4.2 Utenze**

Il soggetto gestore provvede, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, alla stipula dei contratti di fornitura delle utenze (energia elettrica, gas, acqua e ogni altra utenza attiva) direttamente intestati a proprio nome e a proprio carico. Nessun contributo, rimborso o anticipazione verrà erogato dall'Amministrazione Comunale a titolo di utenze.

Si precisa che sull'impianto è installato un sistema di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di proprietà comunale, funzionante in regime di scambio sul posto con contratto intestato al Comune di Romanengo. Tale impianto è estraneo al perimetro della gestione affidata; i relativi benefici e crediti derivanti dallo scambio sul posto rimangono in capo all'Amministrazione Comunale. Il soggetto gestore dovrà attivare propri contratti di fornitura su contatori separati e distinti dall'impianto fotovoltaico comunale.

#### **4.3 Manutenzioni**

Sono a carico del soggetto gestore:

- tutte le manutenzioni ordinarie dell'impianto e di ogni sua pertinenza, attrezzatura e impianto tecnologico, senza alcun limite di importo;
- gli interventi di manutenzione straordinaria di importo pari o inferiore alla soglia offerta in sede di manifestazione di interesse (comunque non inferiore a € 30.000,00 per singolo intervento).

Per gli interventi di manutenzione straordinaria di importo eccedente la soglia offerta, la spesa relativa alla parte eccedente ricade in capo all'Amministrazione Comunale, subordinatamente alla disponibilità di bilancio. L'Amministrazione Comunale non assume in alcun modo l'obbligo di eseguire tali interventi né di reperire la relativa copertura finanziaria. Il soggetto gestore non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune per mancata esecuzione di interventi straordinari eccedenti la soglia.

#### **4.4 Punto ristoro**

Il soggetto gestore ha l'obbligo di allestire, a proprie cure e spese, il punto ristoro (bar) nell'apposita struttura esistente all'interno del Centro Sportivo, nel rispetto di tutte le normative applicabili (igienico-sanitarie, TULPS, edilizio-urbanistiche, commerciali e di ogni altra natura).

Tutti i proventi derivanti dalla gestione del punto ristoro spettano al soggetto gestore, fatta salva la corresponsione del canone annuo di cui all'art. 4.6.

#### **4.5 Campo da tennis**

Le modalità di gestione del campo da tennis interno al Centro Sportivo saranno definite in sede di convenzione.

#### **4.6 Canone annuo**

Il soggetto gestore corrisponde annualmente al Comune di Romanengo un canone pari alla percentuale del fatturato del punto ristoro (bar) offerta in sede di manifestazione di interesse, comunque non inferiore al 5% (cinque per cento) del fatturato annuo del punto ristoro al lordo dell'IVA.

Il canone è versato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, previa presentazione di apposita rendicontazione del fatturato. Il Comune si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla rendicontazione presentata.

#### **4.7 Contributi pubblici**

Il Comune di Romanengo non eroga alcun contributo, sovvenzione o rimborso al soggetto gestore per nessuna voce di costo connessa alla gestione dell'impianto.

#### **4.8 Migliorie e investimenti**

Il soggetto gestore può proporre migliorie, ampliamenti o ulteriori investimenti sull'impianto (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici di copertura libere), previa richiesta scritta e autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale.

A fronte di migliorie autorizzate, l'Amministrazione Comunale potrà riconoscere un proporzionale allungamento della durata dell'affidamento, in misura commisurata all'entità dell'investimento sostenuto, da definirsi con apposito atto integrativo alla convenzione.

Alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, migliorie, impianti e attrezzature fisse realizzate dal soggetto gestore sul Centro Sportivo vengono acquisite a titolo gratuito al patrimonio del Comune di Romanengo, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

### **Art. 5 – Tariffe di utilizzo degli impianti**

Il soggetto gestore stabilisce le tariffe per l'utilizzo dei campi e degli impianti (campo da calcio, campo polivalente, campo da tennis) previo accordo scritto con l'Amministrazione. Le tariffe così concordate costituiscono il massimale applicabile: il soggetto gestore non può praticare tariffe superiori a quelle concordate senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Ogni revisione delle tariffe, anche in diminuzione, dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall'Amministrazione. Le tariffe aggiornate saranno affisse in modo visibile all'interno del Centro Sportivo.

Le tariffe relative all'utilizzo del punto ristoro (bar) sono invece liberamente determinate dal gestore, fermo restando l'obbligo di esporre il listino prezzi ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 6 – Criteri di valutazione delle offerte**

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, per un punteggio massimo complessivo di **100 punti**:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Modalità di attribuzione</b>
A) Percentuale sul fatturato del punto ristoro (min. 5%)	50	Proporzionale: punteggio pieno all'offerta più alta; punteggio 0 all'offerta minima (5%)
B) Soglia manutenzione straordinaria (min. € 30.000 per intervento)	20	Proporzionale: punteggio pieno all'offerta più alta; punteggio 0 all'offerta minima (€ 30.000)
C) Radicamento territoriale: sede legale nel Comune di Romanengo (criterio previsto dall'art. 6 D.Lgs. 38/2021)	15	15 punti se sede a Romanengo; 0 in caso contrario
D) Storicità dell'associazione (anni dalla costituzione)	10	Proporzionale: punteggio pieno all'associazione più anziana
E) Esperienze pregresse nella gestione di impianti sportivi pubblici	5	Da 1 a 5 in base al numero e rilevanza delle esperienze dichiarate
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

In caso di parità di punteggio tra due o più manifestazioni di interesse, si procede nell'ordine: (1) preferenza al soggetto con sede legale nel Comune di Romanengo; (2) preferenza al soggetto con maggiore storicità (data di costituzione più risalente); (3) preferenza al soggetto la cui manifestazione di interesse è pervenuta per prima (data e ora di arrivo).

## **Art. 7 – Documentazione da presentare**

La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: denominazione e dati identificativi del soggetto, numero di iscrizione al RASD, federazione/ente di affiliazione, sede legale, recapiti;
- **Dichiarazione dell'offerta economica**: percentuale del fatturato del punto ristoro offerta (minimo 5%) e soglia di manutenzione straordinaria offerta (minimo € 30.000,00 per singolo intervento);

- **Dichiarazione sulla storicità:** data di costituzione dell'associazione/società, con indicazione del numero di anni di attività (verificabile tramite atto costitutivo o certificato RASD);
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le esperienze pregresse nella gestione di impianti sportivi pubblici, con indicazione per ciascuna esperienza di: denominazione dell'impianto, ente committente, periodo di gestione;
- **Documento d'identità** del legale rappresentante in corso di validità.

#### **Art. 8 – Termini e modalità di presentazione**

La manifestazione di interesse, completa della documentazione di cui all'art. 6, dovrà essere trasmessa entro le ore **23:59 del 30 giugno 2026**, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it) con oggetto: "**Manifestazione di interesse – Gestione Centro Sportivo**".

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **Art. 9 – Procedura di valutazione, affidamento e sottoscrizione della convenzione**

Il Responsabile dell'Area Tecnica procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, redigendo apposito verbale. In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Responsabile verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la congruità dell'offerta, procedendo all'affidamento qualora la valutazione risulti positiva.

L'affidamento è formalizzato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e con la successiva sottoscrizione di apposita convenzione di gestione. La convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e perfezionata tramite scambio di comunicazioni PEC. La convenzione decorre dal 1° agosto 2026, data di scadenza naturale della convenzione attualmente in essere tra il Comune di Romanengo e l'A.C. Romanengo.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per l'Amministrazione, che si riserva di non procedere all'affidamento ovvero di riaprire i termini, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa o indennizzo.

#### **Art. 10 – Informazioni e pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili e del Comune di Romanengo, nonché nelle rispettive sezioni "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali.

Per informazioni: Ufficio Sport e Tempo Libero, Piazza Matteotti, 3 – 26014 Romanengo, Tel. 037372117 int.2

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Romanengo, 16 giugno 2026

Il Responsabile dell'Area  
***Dott. Federico Marini***